



COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE
Codice Ente: 17183
DELIBERAZIONE N. 15
DEL 27/03/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DEGLI UTENTI – ANNO 2015.
-----------------	---

L'anno **2015** addì **ventisette** del mese di **Marzo** nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore **19.00** nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, il **Consiglio Comunale**, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione.

Sono presenti i signori:

N.	Cognome e nome	Carica	Presente/Assente
1.	<i>Ferri Gerardo</i>	<i>Sindaco</i>	<i>Presente</i>
2.	<i>Cioli Luigi</i>	<i>ViceSindaco</i>	<i>Presente</i>
3.	<i>Brescianini Mariano</i>	<i>Assessore</i>	<i>Presente</i>
4.	<i>Bregoli Roberto</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
5.	<i>Balduchelli Flavio</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
6.	<i>Gagliandi Rosanna</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
7.	<i>Contrini Flavio</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
8.	<i>Zanolini Alessandra</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
9.	<i>Porteri Andrea</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
10.	<i>Gagliandi Massimiliano</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
11.	<i>Ganzola Bruna Valeria</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>

Presenti n. 11 Assenti n. 0

Assiste il Segretario comunale Dott. Alberto Lorenzi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente Dott. Ferri Gerardo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DEGLI UTENTI – ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premessa e considerazioni in punto di diritto.

La categoria dell'assistenza sociale rientra nel più ampio settore dell'assistenza che comprende, nella sua accezione generale, un'intera area della rete di protezione e sicurezza sociale ovvero di quel variegato universo di interventi e prestazioni che configurano il sistema di Welfare. Com'è noto, infatti, tale sistema di Welfare si compone di tre sottosistemi - quello previdenziale, quello sanitario e, appunto, quello assistenziale - i quali assicurano servizi di tutela sociale a carattere tendenzialmente universalistico e sono economicamente sostenuti dalle risorse pubbliche destinate alla spesa sociale.

Il settore dell'assistenza sociale si struttura nelle due articolazioni degli interventi socio-assistenziali in senso stretto e degli interventi socio-assistenziali con elevato grado di integrazione sanitaria.

Con riferimento alle loro caratteristiche operative (iniziativa più o meno rilevanti sul piano prestazionale, ventaglio più o meno ampio delle tipologie di azione, incidenza più o meno significativa a livello territoriale), gli interventi socio-assistenziali in senso stretto possono essere descritti nel seguente modo.

- **attività di prevenzione:** sono costituite dalle azioni dirette a realizzare le condizioni per ridurre/eliminare le cause del manifestarsi di un bisogno e si concretizzano in progetti mirati al soddisfacimento di esigenze socio-relazionali, al soddisfacimento di esigenze abitative, alla promozione dell'inserimento lavorativo e alla fruibilità dei diritti di pari opportunità e di cittadinanza sociale;

- **attività di base:** sono caratterizzate da elevate tipologie di azione, da complessità sotto il profilo della specializzazione delle competenze e della strumentazione tecnico-scientifica necessaria al loro espletamento e da una realizzazione a livello di distretto; sono finalizzate alla predisposizione di un intervento selettivo capace di rispondere adeguatamente a bisogni manifesti; costituiscono una dimensione di orientamento e di filtro nei confronti degli interventi integrativi; si concretizzano nelle attività di segretariato sociale, di assistenza economica, di assistenza domiciliare, di affido familiare, di assistenza educativa, di assistenza socio-giudiziaria;

La legge n. 328 del 8 novembre 2000, che detta norme quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, recepisce le istanze, spesso provenienti dalla società civile, di realizzazione di un quadro normativo unico per le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita. I servizi socio assistenziali sono individuati dal legislatore con una tecnica particolare di definizione funzionale e non strutturale: si cerca di disciplinare, infatti, a cosa possano o debbano servire i "servizi" e gli "interventi" sociali senza addentrarsi in definizioni normative dettagliate del contenuto di tali istituti. La dottrina unanimemente sostiene che se il principale punto di forza di tale normativa risiede nell'aver accolto il concetto di sistema integrato dei servizi resi alla persona nella sua completezza, non si deve trascurare anche un altro dato di notevole "modernità" amministrativa". Quello in argomento, infatti, è uno dei primi esempi di applicazione degli ormai noti principi di sussidiarietà (sia orizzontale che verticale) e di differenziazione dell'azione amministrativa. Già prima della emanazione della legge costituzionale n. 3 del 2001, infatti, il combinato disposto degli artt. 128 e ss. del D.Lgs. 31.03.98 n. 112 e degli art. 6-9 della L. n. 328/00 riconosceva agli enti locali tutte le funzioni amministrative in materia (oltre che di concorso alla programmazione regionale), lasciando alla Regione ed allo Stato funzioni di programmazione, coordinamento, indirizzo e verifica, da un lato, e di uniformazione e fissazione dei livelli minimi essenziali dall'altro. I servizi pubblici socio-assistenziali sono definiti, poi, come servizi pubblici squisitamente locali poiché la

realità socio – economica del territorio e della collettività cui sono rivolti diventa elemento estremamente caratterizzante la loro gestione. La legge, recepisce il principio per cui, fermo restando la necessità della fissazione di **livelli minimi essenziali a livello nazionale, non tutte le realtà locali sono identiche** e necessitano delle stesse prestazioni. Oltre a ciò, non si deve trascurare un altro aspetto che connota la gestione dei servizi alla persona. Viene riconosciuto, in un quadro organico, un **ruolo di primo piano a tutta la rete di soggetti, anche privati, che cooperano con gli enti istituzionali alla progettazione ed alla realizzazione dei servizi sociali**. Quello del pluralismo di iniziative (pubbliche e private) in campo assistenziale è un principio costituzionalmente riconosciuto ed oggi arricchito dal generale principio di **sussidiarietà orizzontale**. Anche il legislatore, ha disciplinato ed incoraggiato con una serie di interventi normativi lo sviluppo del cd. Terzo Settore. Per quanto qui interessa, comunque, si noti che l'art. 5 della legge n. 328/00, al comma 2, dispone che "Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici [...] promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai **soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità**, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale".

In quest'ottica il Piano Politiche Sociali diventa lo strumento programmatico in cui vengono definiti finalità e obiettivi che si intendono perseguire, metodologie e strategie di intervento, criteri generali di erogazione delle finanziarie disponibili e modalità del loro utilizzo.

Oltre alla Legge Quadro n. 328/2000, la normativa cui si fa riferimento per la stesura del presente Piano è la seguente:

Legge Regionale n. 3 del 12/03/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario";

In particolare:

- l'art. 8 comma 1 del seguente tenore: "*1. Le persone che accedono alla rete partecipano, in rapporto alle proprie condizioni economiche, così come definite dalle normative in materia di Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e nel rispetto della disciplina in materia di definizione dei livelli essenziali di assistenza, alla copertura del costo delle prestazioni mediante il pagamento di rette determinate secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, previa consultazione dei soggetti di cui all'articolo 3 e sentita la competente commissione consiliare. Partecipano altresì i soggetti civilmente obbligati secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti*";
- l'art. 13 comma 1 a mente del quale: "*I comuni singoli o associati e le comunità montane, ove delegate, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini ed in particolare:a) programmano, progettano e realizzano la rete locale delle unità d'offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 3;b) riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità d'offerta e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale, nel rispetto della programmazione regionale;c) erogano, nei limiti delle risorse disponibili, servizi e prestazioni di natura economica e assumono gli oneri connessi all'eventuale integrazione economica delle rette;d) definiscono i requisiti di accreditamento delle unità di offerta sociali in base ai criteri stabiliti dalla Regione, accreditano le unità d'offerta e stipulano i relativi contratti;e) definiscono eventuali livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli definiti dalla Regione;f) determinano i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni, di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base degli indirizzi stabiliti nell'ambito della programmazione regionale, anche assicurando interventi di emergenza e di pronto intervento assistenziale, di norma mediante forme di*

ospitalità temporanea od erogazione di sussidi economici;g) gestiscono il sistema informativo della rete delle unità d'offerta sociali.

Viste:

- la Legge Regionale n. 1 del 05/01/2000 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia”, con riferimento specifico all’art. 4 – servizi alla persona e alla comunità;
- la Legge 285 del 28/08/1997 “Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”;
- la Legge Regionale n. 23 del 06/12/1999 “Politiche regionali per la famiglia”;
- la Legge Regionale n. 45 del 18/02/1999 “Disposizioni per il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei servizi per le tossicodipendenze”;
- la Legge n. 40 del 06/03/1998 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione degli stranieri”.

Precisato che, ai fini dell’erogazione delle prestazioni assistenziali, occorre fare riferimento all’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), che permette di misurare, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, la condizione economica delle famiglie sulla base del loro patrimonio (mobiliare ed immobiliare) e dei redditi percepiti. Non può tuttavia escludersi che, per la partecipazione alla spesa di determinate prestazioni assistenziali (come per il ricovero in una struttura assistenziale), possa tenersi conto anche di redditi che non sono normalmente considerati ai fini della determinazione del reddito utile ai fini ISEE.

Precisato che l’ISEE, che costituisce l’indicatore della situazione economica per poter accedere alle diverse prestazioni sociali e assistenziali, non può ritenersi, per quel che riguarda la partecipazione alle spese che le amministrazioni sostengono per il ricovero in una struttura assistenziale residenziale o semiresidenziale, l’unico elemento di valutazione della capacità reddituale. (vedi Cons. di Stato, Sez. III, 28 settembre 2012, n. 5154).

Atteso che con D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, in Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2014, n. 19, sono state fissate le nuove modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (cd. Isee) che rappresenta lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, dello stato economico di coloro che richiedono una prestazione sociale agevolata, che differisce dall’Indicatore della Situazione Economica (cd. Ise), che risulta composto dalla somma dell’indicatore della situazione reddituale del nucleo familiare, calcolato in base ai redditi e alle spese di specifiche tipologie di ciascun membro e del venti per cento dell’indicatore della situazione patrimoniale, mobiliare ed immobiliare, di ogni componente.

L’Istituto nazionale di previdenza sociale con circolare 18 dicembre 2014, n. 171 ha chiarito la portata e le modalità applicative del nuovo strumento a decorrere dal 1 gennaio 2015 e per fissare le nuove soglie per beneficiare delle prestazioni assistenziali erogate a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori (ai sensi dell’art. 65, L. 23 dicembre 1998, n. 448) e della maternità (ex art. 74, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) per tramite dei Comuni, ma vi ritorna con la più recente direttiva 20 febbraio 2015, n. 48, per rammentare che i predetti assegni sono percepibili con un livello Isee inferiore, rispettivamente, ad €. 8.446,00 e ad €. 16.737,00, da rivalutarsi, tuttavia, sulla base della variazione nel 2013 dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

A tale scopo, con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2015, n. 24, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto le nuove soglie dell’Isee da applicarsi per l’anno 2014, rivalutate sulla base dell’incremento dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di

operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 81, che è risultato pari all'1,1%.

Visto il procedimento per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) regolato dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159

Atteso che ai fini ISEE l'art. 1 del **Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159** Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 24 gennaio 2014, n. 19 fornisce le seguenti definizioni:

- a) per "Prestazioni sociali": si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- b) Per "Prestazioni sociali agevolate": prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- c) "Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria": prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - 1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - 2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - 3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;
- g) "Prestazioni agevolate rivolte a minorenni": prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni.

Visto il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione (Allegato "A"), ai sensi dell'art. 10, comma 3, D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. Pubblicato nel S.O. n. 87 della G.U. n. 267 del 2014, (Decr. Dirett. 7 novembre 2014 (G.U. 17 novembre 2014, n. 267, S.O. n. 87)

Precisato altresì che le spese di ricovero di un paziente per prestazioni di tipo prevalentemente assistenziale spettano al Comune mentre quelle per prestazioni di tipo prevalentemente sanitario spettano alla Asl. Nel caso di prestazioni miste, ovvero, sia di natura assistenziale che sanitaria, in cui non è possibile individuare una tipologia prevalente sull'altra, sono tenute al pagamento dei rispettivi oneri finanziari, in parti uguali, tanto il Comune che la Asl. (Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 16 luglio 2010, n. 4623.)

Interventi e dichiarazioni dei consiglieri comunali: vedi allegato formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Visto il D.P.C.M. 13 novembre 2014 in ordine alle regole per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici sia per i privati che per le pubbliche amministrazioni, che detta le regole tecniche per i documenti informatici previste dall'art. 20, commi 3 e 4, dall'art. 22, commi 2 e 3, dall'art. 23, e dall'art. 23-bis, commi 1 e 2 e dall'art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005) e la sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata;

Tanto premesso è constatato,

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano da n. 11 consiglieri comunali presenti e votanti

DELIBERA

1. Di approvare, siccome approva, il "**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DEGLI UTENTI**" nel testo di cui in allegato forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. Di comunicare, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che chiunque ritenga il presente atto amministrativo lesivo dei propri interessi legittimi, può proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio

Dopodichè con separata votazione, stante l'urgenza, con voti unanimi favorevoli espressi in da n. 11 consiglieri presenti e votanti la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134 comma 4 del tuel enti locali D: Lgs. N. 267/2000.



COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
PROVINCIA DI BRESCIA

ATTESTAZIONI E PARERI


(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dott.ssa Alberto Lorenzi responsabile del servizio interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, **attesta la regolarità tecnica** della presente deliberazione.

Lì, 27/03/2015

Il Responsabile del Servizio
Dott. Alberto Lorenzi




PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dott.ssa Cristina Lavera , responsabile del servizio interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, **attesta la regolarità contabile** della presente deliberazione.

Lì, 27/03/2015

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Cristina Lavera



Oggetto: Dichiarazione di voto del gruppo consiliare "INSIEME PER IL FUTURO" concernente il punto all'O.D.G N. 12 del Consiglio Comunale del 27/03/2015.
Da inserire a verbale.

12) Approvazione "Regolamento per l'accesso ai servizi socio-assistenziali [...]

Il nostro gruppo consiliare, per senso di responsabilità riguardo una materia delicata e che riteniamo ad oggi di primaria importanza, intende votare favorevolmente riguardo l'adozione del nuovo regolamento dei Servizi Sociali.

Con sorpresa e grande rammarico però non possiamo che rilevare che tale Regolamento per l'accesso ai servizi socio-assistenziali **non ha in alcun modo recepito** le proposte che in modo responsabile e condiviso sono emerse nell'ultima riunione della Commissione.

In tale incontro, a nostro parere molto propositivo, è emerso in modo esplicito ed univoco da parte di tutta la Commissione, come giusto che sia, che i bisogni sociali devono avere al centro la **Persona** e rappresentano l'interesse primario al quale l'amministrazione comunale tutta deve guardare.

In tale clima, favorevole al confronto costruttivo, peraltro condiviso anche dal Consigliere referente per il Sociale, ci aspettavamo che le osservazioni e le proposte emerse in tale riunione fossero recepite. Così non è stato: peccato si è persa un'occasione.

Tra le osservazioni/proposte era in particolare emerso:

- la necessità di rendere il Regolamento meno nebuloso e attribuirgli una maggiore concretezza per rendere possibile la realizzazione del problem solving, non quindi solo proclami, ma anche analisi, obiettivi concreti e misurabili;

- la priorità di attribuire risorse eque e giuste al settore sociale, oggi così in sofferenza.

Anche qui ci siamo illusi perché, come si evince dal bilancio di previsione, è stato fatto un taglio destinando al settore sociale 83.600 euro a fronte di 160.000 stanziati per il campo sportivo, struttura certamente importante che però è già esistente ed è destinata ad una popolazione molto inferiore rispetto a quella potenzialmente beneficiaria dei servizi sociali che ad oggi, ripetiamo riteniamo prioritari su tutto.

- addirittura nel testo presentato al Consiglio Comunale sono stati tagliati alcuni servizi di ambito comunale, vedi area anziani.

VOTO FAVOREVOLE.


Tavernole sul Mella, li 27/03/2015

I consiglieri del gruppo "Insieme per il Futuro"

Firmato
Andrea Porteri

Firmato
Massimiliano Gagliardi

Firmato
Valeria Ganzola



Allegato _____ alla Del. G.C./C.C. n. _____
del _____
IL SEGRETARIO COMUNALE

Comune di Tavernole Sul Mella

IL SEGRETARIO COMUNALE

Comune di Tavernole Sul Mella

INDICE

PREMESSA

pag. 4

1 - CRITERI GENERALI

- Finalità e ambito di applicazione del Servizio Sociale:
1. Oggetto
2. Servizio Sociale del Comune: definizione, finalità ed obiettivi
3. Destinatari dei Servizi
4. Diritti e doveri degli utenti
5. Requisiti e condizioni di accesso
a. Lo stato di bisogno
b. Il bisogno qualificato
c. Modalità di presa in carico
d. Condizioni di accesso

2 - LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E LA DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

- a. Metodo dell'interrogazione o Progressione Lineare
b. Inadenutriamento dell'obbligo di partecipazione
c. Legenda
d. Dichiarazione Sostitutiva Unica e conseguenze in caso di assenza o incompletezza della Dichiarazione Sostitutiva Unica
e. Attività di controllo delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche
f. Effetti di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica
g. Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici
h. Determinazione della copartecipazione alla spesa del cittadino
i. I.S.E.E. corrente

3 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI

- Elenco dei servizi erogati
1. Area Trasversale
a. Servizio di segretariato e promozione sociale
b. Servizio Sociale Professionale
c. Servizio di Assistenza Domiciliare
d. Servizio di Telesoccorso /Telecontrollo Domestillare
e. Interventi di sostegno ai recidivi
f. Spostamento al cittadino per la Protezione Giuridica
g. Inserimento lavorativo
2. Area Anziani
a. Centro Diurno Integrato
b. Servizi a carattere residenziale
3. Area Disabilità
a. Servizio di Assistenza Domiciliare e/o Educativa
b. Assistenza all'autonomia personale
c. Centri Diurni per Disabili
d. Centri Socio-Educativi
e. Servizi di Formazione per l'Autonomia
f. Residenze Socio-Sanitarie Disabili
g. Comunità Alloggio. Handicap o Comunità Socio-Sanitaria
h. Appartamenti Vita Indipendente
i. Servizi di Accoglienza Temporanea o Sollevo
j. Trasporto e Mobilità
l. m. Contrassegno di circolazione e sosta

Regolamento accesso ai servizi socio-assistenziali e copartecipazione economica pag. 31

Regolamento accesso ai servizi socio-assistenziali e copartecipazione economica pag. 30

Regolamento accesso ai servizi socio-assistenziali e copartecipazione economica pag. 31

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

E

COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DEGLI UTENTI

Regolamento accesso ai servizi socio-assistenziali e copartecipazione economica pag. 30

Regolamento accesso ai servizi socio-assistenziali e copartecipazione economica pag. 31

- ii. Contributo barriere architettoniche pag. 31
- 4. *Area Emarginazione, Disagio adulto e Povertà* pag. 31
- a. Interventi di sostegno alle persone adulte in difficoltà pag. 31
- b. Strutture di accoglienza temporanea a carattere residenziale e semiresidenziale, Housing Sociale temporaneo pag. 32
- c. Sostegno al reddito mediante tickets services o contributi economici pag. 32
- 5. *Area Minori e Famiglia* pag. 33
- a. Servizio Educativo Domiciliare pag. 33
- b. Affidamento familiare pag. 34
- c. Comunità Alloggio Minori pag. 35
- d. Centro di Pronto Intervento Per Minori pag. 36
- e. Centro di Pronto Intervento per donne con figli minori pag. 36
- f. Servizio "Spazio Neutro" pag. 37
- g. Servizio di Mensa scolastica pag. 37
- h. Servizio di Trasporto scolastico pag. 38
- i. Servizi Integrativi scolastici ed extrascolastici a favore di minori pag. 38
- j. Centro Ricreativo Diurno Estivo pag. 38
- 6. *Regolamentazione di altri servizi* pag. 39

7 - ABROGAZIONI**8 - PUBBLICITÀ****9 - ENTRATA IN VIGORE**

Allegato 1 Tabelle Minori

- offrire, compatibilmente con le risorse disponibili, prestazioni il più possibile differenziate e qualitativamente apprezzabili.
- Il presente documento costituisce, nell'ambito dei Servizi alla Persona, un importante riferimento regolamentare al fine di agevolare la fruizione delle prestazioni sociali da parte dei cittadini; definendone con chiarezza le modalità di accesso e, precisandone, ai contemporanei, costi e quote di copartecipazione alla spesa da parte del cittadino che ne usufruisce.
- A livello normativo si fa riferimento alle disposizioni sovranazionali, nazionali, regionali e locali attualmente in vigore ed in particolare:
- alla Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176;
 - alla Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18;
 - al Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
 - alla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea;
 - alla Costituzione Italiana, principalmente agli art. 32 e 38 ed alla riforma del Capo V, che ha portato al riconoscimento di alcuni principi previsti nella L. 328/2000 tra cui il rientro dei diritti sociali nei diritti fondamentali della persona e l'attribuzione allo Stato della competenza in materia di definizione degli standard essenziali delle prestazioni volte ad affermare tali diritti;
 - alla Legge n. 328/2000 concernente la realizzazione del sistema integrato degli interventi in materia di servizi sociali;
 - all'Art. 38 Decreto Legge 31.05.2010 n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122;
 - all' Art. 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici";
 - al Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'Isee",
 - al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente";
 - al Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159";
 - alla Legge Regione Lombardia n. 1/2000 riguardante la riorganizzazione delle competenze a livello locale;
 - alla Legge Regione Lombardia n. 3/2008 relativa al governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario che riprende i criteri e le finalità previsti a livello nazionale, sottolineando in particolar modo le priorità d'accesso alle prestazioni;
 - al Piano Socio Sanitario Regione Lombardia;
 - allo Statuto del Comune.
- In ambito distrettuale, inoltre, costituisce riferimento fondamentale il Piano di Zona all'interno del quale vengono individuati i servizi da realizzarsi in gestione associata.

Premessa

L'Amministrazione Comunale di Tavernole Sul Mella intende, con questo Regolamento, attribuire valenza significativa ai bisogni espressi dalla cittadinanza, impegnandosi ad

L'art.22 della L. 328/2000 indica espressamente gli interventi che costituiscono il Livello Essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi, qui di seguito elencati:

- a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
- b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
- c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura familiare;
- e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni; integrazioni e norme attuative;
- f) interventi, per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggi di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1982, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
- g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;
- h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;
- i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-autu.

In relazione a quanto indicato al comma 2, le Leggi regionali prevedono per ogni ambito territoriale comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- a) Servizio Sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza ai singolo e ai nuclei familiari;
- b) Servizio di Pronto Intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
- c) Assistenza Domiciliare;
- d) Strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
- e) Centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

Nella realizzazione degli interventi sociali, l'Ente Locale deve ispirarsi al principio della sussidiarietà attuando un sistema di servizi sociali, capace di integrare i servizi pubblici con le attività del privato sociale, con le organizzazioni no-profit, con la società civile, con il volontariato e con la famiglia.

Il presente Regolamento è volto a garantire pari diritti di accesso alle prestazioni alla popolazione che presenta il medesimo bisogno, e ciò compatibilmente con le risorse economiche a disposizione che impongono l'individuazione di priorità e criteri di accesso definiti prevalentemente in base al reddito.

Il presente documento, una volta in vigore, sarà soggetto a revisione automatica in caso di modifica dei testi normativi di riferimento o di approvazione di nuove normative nazionali e/o regionali, nonché a seguito dell'approvazione, da parte dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale della Valle Trompia, di Regolamenti, Protocolli, Accordi sovrazionali o simili, atti ad unificare le modalità di accesso alla rete dei servizi sociali e socio-sanitari da parte di tutti i cittadini di Valle Trompia.

1 - CRITERI GENERALI

Finalità e ambito di applicazione del Servizio Sociale

1. Oggetto

Il presente Regolamento disciplina e determina i principi e i criteri di erogazione degli interventi e dei Servizi Sociali del Comune di Tavernole Sul Mella in conformità con la normativa comunitaria, nazionale e regionale.

La finalità prioritaria a cui deve rispondere la rete dei servizi socio-assistenziali integrati è la promozione della salute come stato di benessere fisico, psichico e sociale in integrazione con il sanitario.

Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:

- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti, finalizzati al mantenimento o al reinserimento sociale o di bisogno economico, con particolare riferimento di servizi sociali per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
- promuovere e favorire il lavoro con la collettività per un cambiamento culturale;
- evitare il cronificarsi della dipendenza assistenziale.

Principi basilari del servizio sono la personalizzazione degli interventi, la non discriminazione, la promozione dell'autodeterminazione, l'astensione dal giudizio, l'informazione e la partecipazione attiva al processo da parte degli utenti, la riservatezza ed il segreto professionale.

2. Servizio Sociale del Comune: definizione, finalità ed obiettivi

Il Servizio Sociale del Comune è un servizio di primo livello rivolto alla popolazione nella sua generalità.

Svolge compiti di informazione, consulenza, prevenzione, promozione, rilevazione dei bisogni, presa in carico e risposta al problema, quando possibile.

Opera in piena autonomia relativamente alle problematiche socio-assistenziali.

Persegue la finalità di tutela e di sviluppo della qualità della vita degli individui, garantendo sia la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili, sia la qualità dei servizi offerti.

Il sistema socio-assistenziale del Comune si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'indergibile dovere di solidarietà sociale, garantendo il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il Comune persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove le organizzazioni del Terzo Settore e le forme di auto-organizzazione dei cittadini sono "attori" indispensabili del sistema sociale municipale,

con l'obiettivo fondamentale del "benessere" della comunità, in attuazione dei principi di sussidiarietà e solidarietà sociale.

Il Comune è titolare delle funzioni amministrative afferenti ai servizi sociali nell'ambito del proprio territorio, ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 2000, della Legge n. 328 del 2000 e relative norme di attuazione, nonché del proprio statuto. I procedimenti amministrativi in materia di interventi e servizi sociali si attuano secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione.

La L.R. 3/2008 (art. 4 e 5) specifica i compiti spettanti alle unità d'offerta sociali e sociosanitarie da realizzarsi in integrazione tra i soggetti previsti dalla legge stessa (Comuni in forma singola od associata, Province, ASL, famiglie e persone singole o associate, Terzo Settore).

Si autura la famiglia, anche mediante l'attivazione di legami di solidarietà tra famiglie e gruppi sociali e con azioni di sostegno economico;

tuoiare la maternità e la vita umana fin dal concepimento e garantire interventi di sostegno alla maternità e paternità ed ai benessere del bambino, rimuovendo le cause di ordine sociale, psicologico ed economico che possono ostacolare una procreazione consapevole e determinare l'interruzione della gravidanza;

promuovere azioni rivolte al sostegno delle responsabilità genitoriali, alla conciliazione tra maternità e lavoro ed azioni a favore delle donne in difficoltà; tutelare i minori, favorendo l'armonia cresciuta, la permanenza in famiglia e, ovunque non possa, sostenere l'affido e l'adozione, nonché prevenire fenomeni di emarginazione e devianza;

Promuovere il benessere psicosofistico della persona, il mantenimento o il ripristino delle relazioni familiari, l'inserimento o il reinserimento sociale e lavorativo delle persone in difficoltà e contrastare forme di discriminazione di ogni natura;

Promuovere l'edutazione motoria anche finalizzata all'inserimento e reinserimento sociale della persona;

assistere le persone in condizioni di disagio psicosociale o di bisogno economico, con particolare riferimento alle persone disabili e anziane, soprattutto sole, favorendone la permanenza nel proprio ambiente di vita;

favorevoli all'integrazione degli stranieri, promuovendo un approccio interculturale; sostenere le iniziative di supporto, promozione della socialità e coesione sociale, nonché di prevenzione del fenomeno dell'escissione sociale;

Sostenere la persona e la famiglia, con particolare riferimento alle problematiche relazionali e genitoriali, all'educazione e allo sviluppo di una responsabile sessualità, alla procreazione consapevole, alla prevenzione dell'interruzione della gravidanza; favorire la permanenza delle persone in stato di bisogno o di grave fragilità nel loro ambiente di vita;

accogliere ed assistere persone che non possono essere assistite a domicilio;

- prevenire l'uso di sostanze illecite, l'abuso di sostanze lecite, nonché forme comportamentali di dipendenza e favorire il reinserimento sociale delle persone con problemi di dipendenza;
- assistere le persone in condizioni di disagio psichico, soprattutto se isolate dal contesto familiare;
- assistere i malati terminali, anche al fine di attenuare il livello di sofferenza psicosofistica.

3. Destinatari dei servizi

Sono destinatari della rete d'offerta dei servizi sociali:

- i cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti nel Comune;
 - i cittadini non comunitari residenti nel Comune; secondo quanto previsto dall'articolo 41 del Testo Unico in materia di immigrazione, Decreto Legislativo n. 286/1998;
 - i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo e gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e tutti coloro che beneficiano di una forma di protezione personale riconosciuta a livello internazionale (ai sensi del Testo Unico in materia di immigrazione, Decreto Legislativo n. 286/1998 e successive modifiche);
 - tutti coloro che si trovano sul territorio comunale allorché si trovino in condizioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai servizi di appartenenza territoriale.
- Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e la tutela delle condizioni di salute e di vita del minore;

4. Diritti e doveri degli utenti

- Agli utenti viene riconosciuto il diritto:
 - ad essere compiutamente informati, attraverso canali di pubblicizzazione generale e/o personalizzata sui propri diritti in rapporto ai Servizi Sociali comunali e sovracomunali esistenti, sulle prestazioni di cui è possibile usufruire;
 - all'erogazione dei servizi nel rispetto della dignità e libertà personale e sociale, favorendo il più possibile il mantenimento delle proprie relazioni umane e il diritto di scelta delle prestazioni;
 - alla fruizione di tutte le prestazioni, secondo i criteri fissati dal presente Regolamento e nei limiti fissati dalle tabelle di contribuzione;
 - alla libera scelta tra struttura o servizio pubblico e servizio convenzionato e/o accreditato tra quelli deputati ad erogare le medesime prestazioni;
 - alla riservatezza dei propri dati personali, sanitari e sociali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa sulla "privacy". (Decreto Legislativo n. 196/2003);
 - e in particolare, sulle proposte di recupero in strutture residenziali, alla tutela amministrativa dei propri diritti;
 - ad avere garantito l'accesso alla Carta dei Servizi Sociali, quale strumento per informare gli interessati, tutelare i loro diritti, assicurare la trasparenza dei procedimenti amministrativi e promuovere la partecipazione degli stessi al miglioramento continuativo del servizio;
 - a ricevere formale comunicazione sulla quota di contribuzione dovuta prima dell'inizio dell'erogazione delle prestazioni;
 - ad essere informato sulle generalità dell'operatore responsabile del caso.

E) dovere dell'utente:

- partecipare attivamente, in accordo con gli operatori sociali di riferimento, alla realizzazione del Progetto individuale che lo vede coinvolto;
- partecipare, in rapporto alle proprie condizioni economiche, alla copertura del costo delle prestazioni, mediante il pagamento di ratee determinate secondo le modalità stabiliti dal presente Regolamento;

5. Requisiti e condizioni di accesso

a. Lo stato di bisogno

I Servizi della rete d'offerta sociale e socio-sanitaria sono rivolti a tutte le persone residenti nel territorio del Comune nonché ai soggetti individuati all'art. 3 del presente Regolamento, dando priorità al soddisfacimento delle necessità di coloro che si trovano in **"stato di bisogno"**.

Lo stato di bisogno dei cittadini consiste in una condizione di disagio temporaneo o permanente ed è determinato dalla presenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- condizione d'indigenza o con limitato reddito familiare, che non permette il soddisfacimento dei bisogni primari quali quelli relativi all'alimentazione, alla salute, all'igiene, alla casa, all'abbigliamento, alla scolarizzazione ed alla socializzazione;
- incapacità totale o parziale di una persona sola a provvedere autonomamente a se stessa e laddove il nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria;
- esistenza di ulteriori problemi, oltre i casi previsti dalle lettere a), b), per i quali le persone singole o i nuclei familiari siano esposti al rischio di emarginazione e disagio sociale;
- provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni sociali.

La valutazione dello "stato di bisogno" personale e/o familiare, così come previsto all'art. 6 comma 3 della L.R. n.3/2008, tiene conto anche dei seguenti aspetti sanitari:

- non autosufficienza dovuta a malattia o età;
- inabilità o disabilità;
- patologia terminali e croniche invalidanti;
- infezione da HIV e patologie correlate;
- dipendenze;
- condizioni di salute o sociali nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia e della minor età;
- condizioni personali e/o familiari che necessitano di prestazioni psico-diagnostiche e psico-terapeutiche.

La valutazione professionale compiuta dall'assistente sociale tiene conto di:

- capacità economica del diretto interessato;
- la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia;
- la disponibilità di personale di rete;
- le condizioni di salute;
- la situazione abitativa;
- la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- la capacità di assumere decisioni.

b. Il bisogno qualificato

Qualora la limitatezza delle risorse non consentisse di soddisfare l'intera gamma dei bisogni emergenti, potranno essere operate scelte di priorità laddove si verifichino le seguenti situazioni:

- presenza in un nucleo di più stati di bisogno contestuali;
- gravità della condizione economica della persona o del nucleo familiare;

- gravità della situazione di bisogno correlata alla composizione del nucleo, alla situazione familiare ed alla sua autonomia nel fronteggiare il bisogno;
- urgenza dell'intervento;
- prescrizione da parte dell'Autorità Giudiziaria.

c. Modalità di presa in carico

Il procedimento amministrativo per l'ammissione alle prestazioni socio-assistenziali prende avvio con la presentazione dell'istanza: da parte del richiedente o del responsabile del servizio o dell'incaricato del procedimento e si conclude con la realizzazione del progetto concordato.

Fatti salvi i casi in cui il richiedente presenta istanza volta ad ottenere l'ammissione a prestazioni specificamente individuate, la presa in carico viene disposta previo colloquio con l'interessato e consiste nella valutazione circa la riconducibilità del bisogno espresso nell'ambito degli interventi socio-assistenziali.

La gestione degli accessi, anche di quelli che non portano alla presa in carico, si svolge nel rispetto dei principi generali di efficacia, certezza, trasparenza, riservatezza, responsabilità e massima collaborazione.

I servizi realizzano la massima semplificazione formale delle garanzie procedurali previste a favore del cittadino, ispirandosi ai principi di libertà delle forme e di effettività della tutela ed avvalendosi anche delle modalità relazionali che l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione rende progressivamente disponibili.

Le richieste vanno corredate dalla informazioni, dai dati e dalla documentazione necessaria alla valutazione del caso, detta documentazione potrà, nei limiti e con le modalità stabiliti dalle leggi dello Stato, essere sostituita da autodichiarazioni.

I Servizi provvedono ad integrare la pratica con le informazioni fornite dagli interessati o in possesso di altri uffici o di altri servizi sociali del territorio, allo scopo di inquadrare nel modo più completo la situazione di bisogno del richiedente.

Qualora necessario, i servizi provvedono ad effettuare visite domiciliari o in situazione e redigono una relazione di valutazione.

Nella formulazione del Progetto di aiuto nonché nella definizione della misura e del costo dello stesso si tiene conto della presenza di una rete sociale e familiare di sostegno.

d. Condizioni di accesso

L'accesso al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui al presente regolamento può avvenire:

- su richiesta del diretto interessato;
- su richiesta di un componente della famiglia o del convivente more uxorio;
- su segnalazione di altri servizi o di cittadini o sulla base di informazioni di cui vengano a conoscenza i servizi nell'ambito dell'attività di prevenzione;
- provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni sociali.

Nel casi previsti alle lettere b) e c) del presente articolo, i servizi dovranno informare il diretto interessato, acquisendone il consenso qualora non ricorrano condizioni di incapacità a provvedere a sé stesso.

Regolamento accesso ai servizi socio-assistenziali e compartecipazione economica 11

2. LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E LA DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

a. Metodo dell'Interpolazione o Progressione Lineare

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, la quota di compartecipazione al costo delle prestazioni da parte del richiedente verrà calcolata applicando al Regolamento I.S.E.E. il metodo dell'Interpolazione o Progressione Lineare che permette di individuare il giusto costo di copartecipazione, superando la logica delle fasce e dell'indifferenziazione all'interno delle stesse.

L'applicazione della formula permette di individuare la percentuale di costo del servizio che deve sostenere l'utente; tale percentuale viene determinata definendo per ogni prestazione e/o servizio una percentuale minima ed una massima di contribuzione, nonché l'I.S.E.E. minimo e quello massimo previsto per la copertura del costo del servizio.

Si applica la seguente formula:

$$\text{Percentuale minima} + \left(\frac{\text{(I.S.E.E. utente - I.S.E.E. Iniziale)} X \% \text{ massima} - \% \text{ minima}}{\text{(I.S.E.E. finale - I.S.E.E. Iniziale)}} \right) \%$$

In casi particolari la quota di copartecipazione a carico dell'utente determinata sulla base del regolamento I.S.E.E., come sopra dettagliato, può essere diversamente quantificata a seguito di valutazione motivata e scritta del Servizio Sociale, in considerazione della necessità di contestualizzare la valutazione reddituale al momento della richiesta e/o la presenza di multiproblematicità.

La copartecipazione alla spesa da parte dei cittadini per le prestazioni sociali, e alla componente "socio-assistenziale" delle prestazioni" agevolate "socio-sanitarie", viene determinata secondo i criteri definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione degli indicatori di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente", e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente Regolamento.

Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione, e l'applicazione

dell'indicatore, ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di copartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'I.S.E.E., costituisce

l'indicatore essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lett m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione, e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

b. Inadempimento dell'obbligo di copartecipazione

Nei casi in cui sia inadempiuto l'obbligo di copartecipazione, il Comune, previa formale messa in moto:

- attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
- agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti dei tenuti, prevedendo anche forme di rateizzazione.

c. Legenda

Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- I.S.E.: l'indicatore della Situazione Economica, di cui al D.P.C.M. 159/2013;
- I.S.E.E.: l'indicatore della Situazione Economica, Equivalente, di cui alla predetta disposizioni legislative;
- Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
- Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
- Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013; "Prestazioni sociali": si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluso soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- "Prestazioni sociali: agevolate": prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- "Prestazioni di natura socio-sanitaria": prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:

 - 1) di sostegno e di aiuto-domestico-familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - 2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - 3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

Nella determinazione della partecipazione/ contribuzione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento, si intende per:

- I.S.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
- I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna partecipazione da parte dell'utenza;
- I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la partecipazione massima da parte dell'utenza interessata;

Quota minima: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento;

Quota massima: è il valore massimo di partecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto.

d. Dichiarazione Sostitutiva Unica e conseguenze in caso di assenza o incompletezza della Dichiarazione Sostitutiva Unica

Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la Dichiarazione Sostitutiva Unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove Dichiarazioni Sostitutive Uniche, dal 1 gennaio al 15 gennaio di ogni anno successivo, salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti unagevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenta la Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la partecipazione massima prevista per la fruizione medesima.

Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenta una Dichiarazione Sostitutiva Unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta del servizi comunali interessati.

e. Attività di controllo delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche

Al sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provede ai controlli necessari delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

f. Effetti di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica

A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, l'Ente erogatore può richiedere una Dichiarazione Sostitutiva Unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile venirfarsi delle condizioni di cui all'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013.

g. Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio-sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni) del D.P.C.M.

159/2013; il Comune, con atto del Responsabile/Dirigente di Area, previa Istanza formale delle persone interessate e di adeguata Istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune:

- a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità; ovvero
- b) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità; ovvero
- c) ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Comune, previa Istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, con la dichiarazione da parte del Comune della sussistenza; ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità; ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

h. Definizione della copartecipazione alla spesa del cittadino

Al fine della determinazione della quota di copartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta — come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente Regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:

- a) la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;
- b) il budget di spesa postorà carico del Bilancio comunale;
- c) la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
- d) l'eventuale quota minima di contribuzione;
- e) l'I.S.E.E. Iniziale;
- f) l'I.S.E.E. finale.

In casi eccezionali e previa adeguata Istruttoria, il Servizio Sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del Dirigente/Responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale; ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

Nei caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del servizio sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.

Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

i. I.S.E.E. corrente

Il cittadino può richiedere il calcolo dell'I.S.E.E. corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore, purché sussistano le condizioni previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013. L'I.S.E.E. corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

3 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI

Di seguito vengono elencate ed illustrate le prestazioni ed i servizi erogati sia a livello comunale che in gestione associata suddivisi per aree tematiche.

AREA	SERVIZI DI AMBITO COMUNALE	SERVIZI DI AMBITO ZONALE
TRASVERSALE	<ul style="list-style-type: none"> - SEGRETTARIATO SOCIALE - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA) - TELESCORSO/TELECONTROLLO DOMICILIARE - INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO FAMILIARE: (FONDO SOCIALE AFFITTO, BONUS GAS ELETTRICITÀ, ASSEGNO DI MATERNITÀ, ASSEGNO FAMIGLIE NUMEROSE, ACCORDI CON ORGANIZZAZIONI SINDACALI) - DISTRIBUZIONE DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE 	<ul style="list-style-type: none"> - INSERIMENTO LAVORATIVO - SPORTELLO PROTEZIONE GIURIDICA
ANZIANI	<ul style="list-style-type: none"> - CENTRO DIURNO INTEGRATO (CDI) - ACCOGLIENZA TEMPORANEA O PERMANENTE IN RSA (RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE) - TESSERE REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 	<ul style="list-style-type: none"> - SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - ALTA VALLE - TELESCORSO - PIANO EMERGENZA CALDO

AREA	SERVIZI DI AMBITO COMUNALE	SERVIZI DI AMBITO ZONALE
MINORI E FAMIGLIA	<ul style="list-style-type: none"> - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE (ADM) - COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI - CENTRI DI PRONTO INTERVENTO - AFFIDO FAMILIARE - ASSEGNO DI MATERNITÀ - PROGETTI EX LEGGE 285/97 - CENTRI RICREATIVI ESTIVI DIURNI - MENSA SCOLASTICA - TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI A FAVORE DI MINORI - CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 	<ul style="list-style-type: none"> - ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE (ADM) - SERVIZIO TUTELA CONDIVISI - PROTOCOLLO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - CONSULTORIO FAMILIARE - PROGETTO DIPENDENZE GIOVANILI (PRO.DIGIO.) - CONSULTORIO ADOLESCENTI
GIOVANI	<ul style="list-style-type: none"> - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE - ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE - CENTRI DIURNI PER DISABILI - CENTRI SOCIO-EDUCATIVI - SERVIZIO DI FORMAZIONE PER L'AUTONOMIA - RESIDENZE SOCIO-SANITARIE, COMUNITÀ ALLOGGIO HANDICAP O COMUNITÀ SOCIO-SANITARIA - APPARTAMENTI VITA INDIPENDENTE SERVIZI DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA O SOLLEIVO - CONTRASSEGNO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA - CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 	<ul style="list-style-type: none"> - TRASPORTO CENTRI DIURNI DISABILI - NIYOD
EMARGINAZIONE, DISAGIO ADULTO, DISAGIO DI POVERTÀ	<ul style="list-style-type: none"> - COORDINAMENTO SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO PER SITUAZIONI DI DISAGIO 	<ul style="list-style-type: none"> - STRUTTURE DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA A CARATTERE RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE - HOUSING SOCIALE TEMPORANEO A PROGETTO SOCIALE DEFINITIVE - INTERVENTI EDUCATIVI/ASSISTENZIALI DOMICILIARI - SOSTEGNO AL REDDITO MEDIANTE TICKETS SERVICES O CONTRIBUTI ECONOMICI - INSERIMENTI LAVORATIVI
IMMIGRATI		<ul style="list-style-type: none"> - SERVIZIO MEDIATORIO - LINGUISTICA-CULTURALE - CONSULENZE COMUNI IN TERRITORIO - REGOLARIZZAZIONE

1. AREA TRASVERSALE

a. Servizio di segretariato e promozione sociale

L'attività del **segretariato sociale** è finalizzata a:

- garantire e facilitare l'accesso alla rete dei servizi;
- orientare il cittadino all'interno della rete, fornendo adeguate informazioni sulle modalità di accesso ed i relativi costi;
- all'ascolto e ad un corretto accoglimento del bisogno espresso;
- segnalare situazioni complesse agli uffici competenti, affinché sia garantita la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e continuità assistenziale.

Pertanto, detta attività permette alla popolazione di avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni e alle modalità di accesso ai servizi e di conoscere le risorse sociali disponibili dal territorio.
Rappresenta il livello informativo e di orientamento indispensabile per garantire alle persone un corretto accesso ai servizi.

Sul piano organizzativo è un servizio caratterizzato da modalità accoglienti, dotato di professionalità idonee, tecnicamente capaci di assolvere le funzioni sopra indicate e fornito dei necessari strumenti. Esso è al servizio del cittadino in orari facilitanti l'accesso, stabiliti e adeguatamente divulgati, ed eventualmente su appuntamento, al fine di garantire risposte sempre più individualizzate e mirate.

Per assicurare la maggior efficacia, la funzione di segretariato sociale è progettata ed attuata in modo collaborativo ed integrato con tutti gli attori sociali della rete.

La realizzazione degli interventi sociali-orientati ai soddisfacenti dei bisogni comunitari deve essere realizzata in un'ottica di **promozione sociale**, valorizzando le organizzazioni di volontariato presenti sul territorio, stimolando la partecipazione attiva dei cittadini, incoraggiando le esperienze aggregative, promuovendo la rete della solidanetà comunitaria.

b. Servizio Sociale Professionale

L'attività del **Servizio Sociale Professionale** è indirizzata:

- a. organizzare, intervenire, efficaci ed efficienti rispetto alle esigenze ed ai bisogni manifestati dalla persona;
 - alla presa in carico del bisogno espresso;
 - all'invio ai servizi socio-sanitari del territorio;
 - alla redazione di progetti individualizzati;
 - ad operare in integrazione socio-sanitaria.
- Il **Servizio Sociale Professionale** è finalizzato alla decodificazione della domanda sociale, alla presa in carico della persona, della famiglia e del gruppo sociale, all'attivazione ed all'integrazione dei servizi e delle risorse in rete, all'accompagnamento ed all'aiuto nel processo di promozione ed emancipazione, in riferimento al dettato dell'art. 22 della legge 328/2000 ed alla legge regionale 3/2008 (art. 6); E, inoltre, un punto di riferimento quale osservatorio per il monitoraggio delle risorse e dei bisogni del territorio,

c. Servizio di Assistenza Domiciliare (servizio socio-assistenziale)

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è costituito dall'insieme delle prestazioni di natura socio-assistenziale predisposte al fine di consentire la permanenza del soggetto nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali.

Il servizio è pertanto orientato a stimolare la persona affinché mantenga relazioni soddisfacenti con l'ambiente sociale in modo da prevenire l'isolamento e gli stati di emarginazione, a supportare nelle cure familiari, anche famiglie con figli minori multiproblematiche e con una condizione di rischio e debolezza) e a contribuire nell'autonomia per l'igiene personale della persona in difficoltà e nella cura dell'ambiente di vita.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare, coordinato dal Servizio Sociale comunale, viene svolto da ausiliarie socio-assistenziali appositamente preparate a detto scopo.

Le prestazioni di assistenza domiciliare sono rivolte alle persone permanentemente o temporaneamente impossibilitate a svolgere in modo autonomo e continuativo le funzioni fondamentali della vita quotidiana.

La domanda per l'attivazione del servizio deve essere inoltrata all'Assistente Sociale la quale redige specifica scheda di valutazione anche a seguito di visita domiciliare;

predispone il piano di intervento individualizzato sulla base del bisogno rilevato, definendo i tempi e le modalità di erogazione delle prestazioni.

Il costo orario massimo della prestazione è pari al costo applicato dall'Ente erogatore della prestazione.

Fermata restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio di Assistenza Domiciliare, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione;
- l'eventuale quota minima;
- l'I.S.E.E. Iniziale;
- l'I.S.E.E. finale;
- la quota di contribuzione massimaposta a carico dell'utente.

Al fine del calcolo del costo viene adottato il metodo della progressione lineare, secondo la formula di cui al punto 2.a del presente Regolamento.

d. Servizio di Telesuccursi – Telecontrollo Domiciliare (servizio socio-assistenziale)

Il servizio è volto garantire un pronto intervento nel caso di malori improvvisi, cadute accidentali o incidenti domestici a favore di persone che vivono sole e/o sono in condizioni di possibile rischio. Viene effettuato tramite un sistema che permette di rilevare tempestivamente i bisogni della persona attraverso un apparecchio che, utilizzando la linea telefonica, consente un collegamento immediato con un centro specializzato in grado di organizzare in modo mirato, rapido ed efficace, interventi di emergenza 24 ore su 24.

La domanda per l'attivazione del servizio deve essere inoltrata all'Assistente Sociale.

Il costo del servizio a carico dell'utente è determinato nella misura del 100% dell'onere complessivo.

e. Interventi di sostegno al reddito

Gli Interventi di sostegno economico, erogati nei limiti delle risorse disponibili, sono previsti al fine di ridurre o eliminare le condizioni di bisogno economico e di disagio sociale, di lunga durata o intervenute eccezionalmente, che impediscono all'utente ed ai nuclei familiari il soddisfacimento dei bisogni primari.

Accedono prioritariamente agli interventi di sostegno economico le persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 6 comma 2 della LR 3/2008, già elencati al capitolo 1.5 del presente regolamento.

La domanda per poter beneficiare dell'intervento deve essere presentata al Servizio Sociale, il quale, una volta effettuata l'analisi del bisogno, valuta gli interventi individualizzati maggiormente rispondenti alle necessità del richiedente.

Oltre all'erogazione delle prestazioni nelle modalità di cui si è detto sopra, il servizio è volto anche a fornire assistenza per la redazione, l'accoglimento e, l'inoltro delle domande per la partecipazione a bandi comunali, zonali e regionali, nonché ad altri Enti, che prevedono forme di sostegno economico e che vengono per detto motivo qui richiamate, a titolo esemplificativo:

- Assegno di maternità (INPS);
- Assegno di sostegno ai nuclei familiari numerosi (INPS);
- Bonus Ener-Gas;
- Fondo Affitto Regione Lombardia.

- IT.S.E.E. finale;
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente, o, alternativamente, potranno essere definiti criteri omogenei di modalità di calcolo a livello sovra-comunale a cui i singoli Enti faranno riferimento.

g. Inserimento lavorativo

E' un intervento a sostegno dell'integrazione lavorativa per le persone disabili (come previsto dalla Legge 68/99) e per persone svantaggiate (Legge 381/91).

Il servizio è delegato al sistema zonale dei servizi socio-assistenziali e si rivolge a persone con disabilità fisiche, sensoriali, intellettive; a persone con disagio psichico e familiare, ex detenuti, detenuti ammessi al lavoro esterno o in regime di semi-libertà, persone in trattamento curativo per tossicodipendenza o alcolismo).

Le attività del servizio sono finalizzate a favorire l'acquisizione di capacità e/o competenze lavorative e alla promozione di una idonea collocazione lavorativa.

Le domande per l'utilizzazione del servizio vanno rivolte all'Assistente Sociale del Comune, che provvede alla prima valutazione della situazione ed invia ai servizi zonali la segnalazione con la relativa documentazione.

2. AREA ANZIANI

a. Centro Diurno Integrato (servizio socio-sanitario)

Il servizio, rispondendo alle esigenze di farsi carico di quelle situazioni diventate troppo impegnative per la sola assistenza domiciliare, offre, in regime di ricovero diurno, tutte le prestazioni socio-assistenziali e sanitarie normalmente erogate dalle strutture assistenziali garantitrici alle famiglie: un sostegno reale e fornisse un ambiente adatto a ricreare un minimo di relazione sociale per gli anziani che presentano perdita parziale della loro autonomia.

Essendo pertanto, si colloca nella rete dei servizi socio-sanitari con funzione intermedia, tra l'assistenza domiciliare e l'accogliimento stabile in strutture residenziali.

Le prestazioni erogate al centro diurno sono costituite da: servizi alla persona, con particolare attenzione all'igiene personale, servizi sanitari, riabilitativi e di prevenzione; servizi di animazione, risocializzazione e custodia.

Le prestazioni del Centro Diurno Integrato sono rivolte alle persone di età superiore ai 65 anni con compromissione dell'autonomia e/o a rischio di emarginazione.

La domanda per l'attivazione del servizio va inoltrata all'Assistente Sociale del Comune o all'UCAM - del distretto ASL. A seguito di richiesta viene effettuata una visita domiciliare integrata con personale infermieristico dell'ASL, viene redatta specifica scheda di valutazione e predisposto il piano di intervento individualizzato sulla base del bisogno.

Il costo massimo giornaliero del servizio a carico dell'utente è determinato sulla base della tariffa applicata dall'Ente gestore del servizio.

f. Sporstellò al cittadino per la Protezione Giuridica

AI sensi della Legge n. 6 del 9.01.2004, è istituito a livello associato un servizio dedicato al tema della Protezione Giuridica.

Il servizio si rivolge a persone che hanno difficoltà a curare i propri interessi (per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica), ma che non necessitano di misure come l'interdizione o l'abilitazione.

Il servizio è offerto alle persone fragili residenti nei 18 comuni dell'ambito distrettuale e ad operatori comunitari dell'ambito o dipendenti/consultenti della Società Civitas.

Gli interventi, garantiti sono mirati a fornire informazioni, attività di consulenza ed elaborazione dei ricorsi, accompagnamento dei ricorrenti alla presentazione dei ricorsi, assistenza ai nominati, assolvimento disbrigo pratiche, presenza in udienza. Lo spornello prevede un contributo a carico dell'utenza, definito annualmente, per due azioni specifiche: l'assistenza ai ricorrenti alla presentazione del ricorso e l'assistenza ai nominati per rendiconti e istanze con relativo deposito degli atti presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizionale.

Fermo restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale può annualmente stabilire la partecipazione ai costi attraverso:

- la struttura della contribuzione;
- l'eventuale quota minima;
- IT.S.E.E. iniziale;

Fermà restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione;
- l'eventuale quota minima;
- l'I.S.E.E. iniziale;
- l'I.S.E.E. finale;
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente.

Al fini del calcolo del costo viene adottato il metodo della progressione lineare, secondo la formula di cui al punto 2.a del presente Regolamento.

b. Servizio a carattere residenziale (servizio socio-sanitario)

Il servizio fornisce all'anziano interventi di protezione assistenziale, abitativa e sanitaria sostituendosi al lavoro di cura della famiglia.

I destinatari del servizio sono anziani totalmente o parzialmente non autosufficienti che non sono più in grado di rimanere temporaneamente o definitivamente al proprio domicilio in quanto presentano una grave compromissione sanitaria ed una limitata autonomia.

La domanda per l'attivazione del servizio deve essere indirizzata all'Assistente Sociale del Comune o all'Unità di Continuità Assistenziale Multi-dimensionale (U.C.A.M.) del distretto ASL. Le stesse, in forma integrata, valuteranno la situazione e predisporranno l'inserimento in lista d'attesa.

Si può accedere a strutture pubbliche o private accreditate con la possibilità, qualora ne sussistano i requisiti, di integrazione al pagamento della netta da parte del Comune. Qualora il servizio residenziale scelto volontariamente sia al di fuori del contesto territoriale del distretto A.S.L. della Valle Tramoggia, pur garantendo la libertà di scelta dell'utente o dei suoi familiari, si farà, però, riferimento, per quanto concerne l'eventuale integrazione comunitaria, al costo massimo dei servizi equivalenti sul territorio.

Fermà restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione;
- l'eventuale quota minima;
- l'I.S.E.E. iniziale;
- l'I.S.E.E. finale;
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente.

Al fini del calcolo del costo viene adottato il metodo della progressione lineare, secondo la formula di cui al punto 2.a del presente Regolamento.

Il servizio di Assistenza Domiciliare è costituito dal complesso delle prestazioni di natura socio-assistenziale predisposte al fine di consentire la permanenza del soggetto nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali. Il servizio è pertanto orientato a: stimolare la persona; affinché mantenga relazioni soddisfacenti con l'ambiente sociale; in modo da: prevenire l'isolamento e gli stati di emarginazione; dare sostegno alla famiglia per alcune ore settimanali sollevando la stessa dall'assistenza continuativa al parente non più autonomo; contribuire nell'aiuto per l'igiene personale alla persona in difficoltà. Il servizio viene svolto da ausiliarie socio-assistenziali, appositamente preparate a tale scopo. Oltre alle prestazioni domiciliari di tipo assistenziale, vengono erogate prestazioni di tipo educativo, secondo specifici progetti individualizzati, redatti annualmente in ottimperanza a quanto previsto dalla legge n. 104 del 1992 – Art. 1, 8:10, ai fini di sostenere i nuclei familiari nelle proprie responsabilità socio-educative, nonché supporre e sviluppare l'autonomia e le capacità residue e possibili delle persone disabili.

Le prestazioni di assistenza e/o educativa domiciliare sono rivolti alle persone disabili permanentemente o temporaneamente; impossibilitate a svolgere in modo autonomo e continuativo le funzioni fondamentali della vita quotidiana. Sono rivolti inoltre, a persone con disabilità, ivi compresi minori in età scolare con handicap grave, in conseguenza del quale, non è possibile la frequenza scolastica, previa certificazione da parte dei servizi specialisticci della struttura pubblica.

La segnalazione del partito del servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza all'Assistente Sociale del Comune, di riferimento la quale, a seguito di visita domiciliare, predisponde il piano di intervento individualizzato sulla base del bisogno, definendo i tempi e le modalità di intervento.

La tempistica per l'attivazione e l'erogazione del servizio (numero degli accessi settimanali, orario, tipologia delle prestazioni specifiche da erogare...) sono concordate direttamente con l'Assistente Sociale durante la "visita" di valutazione della situazione sulla base delle esigenze del beneficiario, della prestazione e del servizio.

Fermà restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione;
- l'eventuale quota minima;
- l'I.S.E.E. iniziale;
- l'I.S.E.E. finale;
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente.

Al fini del calcolo del costo viene adottato il metodo della progressione lineare, secondo la formula di cui al punto 2.a del presente Regolamento.

b. Assistenza all'autonomia personale

E' un servizio creato allo scopo di garantire un corretto inserimento del minore diversamente abile nelle strutture scolastiche attraverso la messa a disposizione di tutti i supporti necessari ad una piena integrazione dei minori in situazione di handicap, in applicazione di quanto previsto dalla Legge 104/92 (artt. 12, 13, 14). Consiste in interventi specialistici a sostegno globale del minore in situazione di handicap, al fine di garantire l'effettiva realizzazione dell'integrazione scolastica. Esso è finalizzato a garantire la frequenza obbligatoria alla scuola dei minori disabili residenti nel Comune.

Per l'attuazione degli interventi il Comune si avvale di personale con specifiche professionalità tecniche ed assistenziali che, in collaborazione con il personale scolastico, insegnante ed ausiliario, effettua il Piano Educativo Individualizzato.

Il servizio è rivolto a minori in condizioni di handicap che necessitano di interventi di accompagnamento, affiancamento e sostegno per l'esercizio del diritto allo studio ed alla vita di relazione. Si intende garantire, pertanto, ai minori portatori di handicap il diritto all'istruzione, favorire l'integrazione sociale e supplire alle carenze di autonomia dell'alunno disabile, sostenendolo nelle sue funzioni personali essenziali e relazionali. Si vuole, inoltre, promuovere, nell'alluno disabile, l'apprendimento di abilità necessarie alla conquista dell'autonomia nelle varie dimensioni (fisica, relazionale/affettiva, cognitiva) dello sviluppo e della crescita, mettendolo in contatto con la realtà quotidiana e del proprio ambiente, evitando e/o riducendo i rischi di isolamento e di emarginazione, stimolandolo alla socializzazione con i coetanei.

La richiesta di attivazione, effettuata dall'Istituto Comprensivo, su proposta del servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'Azienda Ospedaliera viene valutata nel suo insieme: (massimo ore individuali, assegnabili, articolazione delle risorse) dal Servizio Sociale che programma e gestisce, tutti gli interventi che possono essere attivati anche per consentire la partecipazione dei minori alle attività ricreative esistenti sul territorio.

La Regione Lombardia con le leggi regionali n. 34 del 2004 e.n. 3 del 2008 ha stabilito rispettivamente che le Province "continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite dalla legislazione vigente in materia di disabili sensoriali", specificando poi che esse "realizzano interventi a sostegno delle persone con disabili sensoriali finalizzati all'integrazione scolastica". Per le disabilità sensoriali, pertanto, la competenza per l'erogazione del servizio è attribuita all'Ente Provincia.

Non è prevista alcuna copartecipazione economica da parte delle famiglie in quanto il servizio rientra nelle prestazioni obbligatorie per permettere la frequenza scolastica e garantire il diritto allo studio anche per i minori disabili secondo quanto previsto dalla normativa specifica e dalla L. 31/1980 sul diritto allo studio.

Si evidenzia, inoltre che la competenza economica per il servizio erogato a favore degli studenti frequentanti gli Istituti scolastici secondari di secondo grado e universitari è a carico dell'Amministrazione Provinciale compreso il trasporto (Legge Regione Lombardia n.19/2007; art. 139 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112 e capo 1 delle 5 marzo 1997, n. 59).

c. Centri Diurni per Disabili (servizio socio-sanitario)

E' un servizio creato allo scopo di accogliere persone con disabilità grave in strutture diurne, in funzione 230 giorni all'anno, in grado di offrire risposte socio-sanitarie e socio-assistenziali adeguate ai bisogni dell'utenza. I Centri Diurni per Disabili svolgono attività mirata alla crescita evolutiva dei soggetti, con l'obiettivo di sviluppare ove possibile le capacità residue e di operare per il massimo mantenimento dei livelli acquisiti.

I destinatari del servizio sono soggetti disabili che hanno superato l'obbligo scolastico e che presentano compromissioni notevoli dell'autonomia personale e delle funzioni elementari.

In casi eccezionali, previa valutazione del medico specialista e dell'equipe socio-sanitaria di riferimento, possono accedervi ragazzi di età inferiore ai 16 anni.

La richiesta di attivazione del servizio avviene mediante presentazione della domanda d'inserimento all'Equipe Operativa Handicap Integrata.

L'inserimento avviene su progetto individuale concordato fra Comune, Equipe Operativa Handicap dell'Asl e l'Ente Gestore, previa valutazione di orientamento e di pertinenza da parte del Nucleo Integrato di valutazione ed orientamento Disabili (NIVoD),

Fermo restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione;
- l'eventuale quota minima;
- I.T.S.E.E. iniziale;
- I.T.S.E.E. finale;

la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente.

Al fine del calcolo del costo viene adottato il metodo della progressione lineare, secondo la formula di cui al punto 2.a del presente Regolamento.

d. Centri Socio-Educativi (servizio socio-assistenziale)

E' un servizio diurno dedicato ai soggetti disabili la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema socio-sanitario. Si concretizza in interventi socio-educativi, o socio-animativi, finalizzati a favorire l'autonomia personale, la socializzazione ed il mantenimento del livello culturale oltre ad essere propedeutici all'eventuale inserimento nel mercato del lavoro.

I destinatari del servizio sono persone disabili che abbiano assolto l'obbligo scolastico. La richiesta di attivazione avviene mediante presentazione della domanda d'inserimento all'Equipe Operativa Handicap Integrata.

L'inserimento avviene su progetto individuale concordato fra Comune, Equipe Operativa Handicap dell'Asl e l'Ente Gestore, previa valutazione di orientamento e di pertinenza da parte del Nucleo Integrato di valutazione ed orientamento Disabili (NIVoD),

Fermo restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione;
- l'eventuale quota minima;
- I.T.S.E.E. iniziale;
- I.T.S.E.E. finale;

la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente.

Al fine del calcolo del costo viene adottato il metodo della progressione lineare, secondo la formula di cui al punto 2.a del presente Regolamento.

e. Servizio di Formazione per l'Autonomia (servizio socio-assistenziale)

E' un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale e professionale. E'

caratterizzato dall'offerta di percorsi socio-educativi e socio-formativi individualizzati, ben determinati temporalmente e condivisi con la famiglia.

L'obiettivo è quello di favorire l'inclusione sociale della persona potenziando o sviluppando le sue autonomie personali e di contribuire al raggiungimento di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento professionale; che dovrà avvenire in accordo con i servizi deputati all'inserimento lavorativo.

I destinatari del servizio sono persone disabili di età compresa tra i 16 ed i 35 anni, oppure persone con età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologia invalidante. La richiesta di attivazione avviene mediante presentazione della domanda d'inserimento all'Equipe Operativa Handicap Integrata.

L'inserimento avviene su progetto individuale concordato fra Comune, Equipe Operativa Handicap dell'ASL e l'Ente Gestore, previa valutazione di orientamento e di pertinenza da parte del Nucleo Integrato di valutazione ed orientamento Disabili (NivoD).

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione;
- l'eventuale quota minima;

Al fini del calcolo del costo viene adottato il metodo della progressione lineare, secondo la formula di cui al punto 2.a del presente Regolamento.

f. Residenze Socio-Sanitarie Disabili

Il servizio "fornisce alla persona in situazione di disabilità" interventi di: protezione assistenziale, abitativa e sanitaria; sostituendosi all' "lavoro di cura della famiglia". Le Residenze Sociosanitarie Disabili sono destinate all'area della disabilità grave e garantiscono agli ospiti prestazioni ad elevato grado di integrazione sanitaria; riabilitazione di mantenimento, residenzialità anche permanente; programmi individualizzati, coinvolgimento delle famiglie. Gli interventi educativi e sociali sono assicurati in forma continuativa. Le Residenze Socio-Sanitarie Disabili sono strutture socio-sanitarie a carattere residenziale che accolgono persone con gravi o gravissime limitazioni dell'autonomia personale, che necessitano di un supporto socio-sanitario specifico, per le quali la permanenza nel proprio nucleo familiare sia valutata temporaneamente o-in via definitiva; impossibile. Le finalità dei servizi sono: garantire il soddisfacimento dei bisogni primari della persona ospite favorendo e stimolando l'acquisizione di autonomia individuale nelle attività quotidiane; mantenere e potenziare le abilità residue della persona; fornire prestazioni polifunzionali (sociali e sanitarie) definite nell'ambito di specifici progetti individuali e personalizzati per ciascun ospite e garantire un supporto alle famiglie non più in grado, per eventi morbosì o per invecchiamento, di gestire o di proseguire con la gestione del familiare disabile.

La richiesta di attivazione avviene mediante presentazione della domanda d'inserimento all'Equipe Operativa Handicap Integrata.

L'inserimento avviene su progetto individuale concordato fra Comune, Equipe Operativa Handicap dell'ASL e l'Ente Gestore, previa valutazione di orientamento e di pertinenza da parte del Nucleo Integrato di valutazione ed orientamento Disabili (NivoD).

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione;
- l'eventuale quota minima;
- l'eventuale quota minima;
- l'eventuale quota minima;
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;

Regolamento accesso ai servizi socio-assistenziali e compartecipazione economica 27

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione;
- l'eventuale quota minima;

Al fini del calcolo del costo viene adottato il metodo della progressione lineare, secondo la formula di cui al punto 2.a del presente Regolamento.

g. Comunità Alloggio Handicap o Comunità Socio-Sanitaria

E' un servizio residenziale, caratterizzato dalle piccole dimensioni, sostitutivo del nucleo familiare; quando questi risultano inesistenti, impossibilitato o incapace ad assolvere al proprio compito o quando la persona disabile adulta esprima la volontà di vivere la propria vita in maniera autonoma, fuori dal nucleo familiare di appartenenza.

Si rivolge a disabili adulti per i quali risultano improponibili la permanenza presso il proprio ambiente familiare e per i quali non sia necessario il ricorso a strutture residenziali protettive. La finalità del servizio è garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, quali alloggio, vitto, sicurezza e tutela in un ambiente di vita dove alla persona disabile sia offerta risposta ai bisogni di identificazione, individualità, autonomia, relazione ed appartenenza. E' un servizio residenziale, dove gli utenti possono comunque mantenere un impiego o frequentare altri servizi educativi diurni oppure partecipare ad attività di altro genere offerte dal territorio.

All'interno, il personale qualificato (Educatori Professionali ed ASA) gestisce tutto ciò che riguarda la vita dell'utente; aspetti assistenziali, sanitari, educativi, relazionali, relazionali, sociali, garantita l'erogazione di attività educative volte a mantenere/o sviluppare abilità sociali.

La Comunità Alloggio Handicap o Comunità Socio-Sanitaria si rivolge a persone con disabilità intellettiva o fisica, medio lieve, media, medio grave, con residua capacità relazionale e con la presenza e consapevolezza di una sufficiente identità personale.

L'ingresso in Comunità può anche essere richiesto dal singolo utente come occasione per condividere con altri un'esperienza di vita o per assumere un ruolo più adulto nei confronti della famiglia.

La richiesta di attivazione avviene mediante presentazione della domanda d'inserimento all'Equipe Operativa Handicap Integrata.

L'inserimento avviene su progetto individuale concordato fra Comune, Equipe Operativa Handicap dell'ASL e l'Ente Gestore, previa valutazione di orientamento e di pertinenza da parte del Nucleo Integrato di valutazione ed orientamento Disabili (NivoD).

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione;
- l'eventuale quota minima;
- l'eventuale quota minima;
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;

Regolamento accesso ai servizi socio-assistenziali e compartecipazione economica 28

Al fin del calcolo del costo viene adottato il metodo della progressione lineare, secondo la formula di cui al punto 2.a del presente Regolamento.

b. Appartamenti Vita Indipendente

Il servizio prevede l'accoglienza di persone in condizione di disabilità che intendono avviare un progetto di vita autonoma, all'interno di una piccola unità abitativa attrezzata. I destinatari del servizio sono persone disabili in condizione di poter vivere autonomamente con un'età compresa tra i 18 ed i 65 anni.

La richiesta di attivazione avviene mediante presentazione della domanda d'inserimento all'Equipe Operativa Handicap Integrata.

L'inserimento avviene su progetto individuale concordato fra Comune, Equipe Operativa Handicap dell'Asl e l'Ente Gestore, previa valutazione di orientamento ed orientamento Disabili (NivoD).

i. Servizi di Accoglienza Temporanea o Sollievo (socio-sanitario)

Il servizio prevede l'accoglienza temporanea, previa valutazione delle condizioni da parte dell'Assistente Sociale, in servizi residenziali per persone in condizione di grave disabilità, normalmente assistite in famiglie per le quali il servizio sociale individua la necessità e/o l'opportunità di un periodo temporaneo di allontanamento dal nucleo convivente per sollevare il nucleo familiare dal carico assistenziale o per temporanee esigenze della persona disabile o di chi si occupa quotidianamente della sua cura.

I destinatari dei servizi sono persone disabili gravi quotidianamente assistite al proprio domicilio.

La richiesta di attivazione avviene mediante presentazione della domanda d'inserimento all'Equipe Operativa Handicap Integrata.

L'inserimento avviene su progetto individuale concordato fra Comune, Equipe Operativa Handicap dell'Asl e l'Ente Gestore, previa valutazione di orientamento ed orientamento Disabili (NivoD).

Fermo restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione;
- l'eventuale quota minima;
- l'I.S.E.E. iniziale;
- l'I.S.E.E. finale;
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente.

Ai fini del calcolo del costo viene adottato il metodo della progressione lineare, secondo la formula di cui al punto 2.a del presente Regolamento.

1. Trasporto e Mobilità

Il servizio si occupa del trasporto delle persone con disabilità impossibilitate a raggiungere autonomamente Centri di riabilitazione, Centri Diurni Disabili o altri luoghi in cui effettuare visite specialistiche e/o cure riabilitative.

E' esclusa dall'ambito di competenza del Comune il trasporto degli alunni disabili frequentanti gli istituti scolastici secondari di secondo grado e universitari in quanto il servizio è a carico della Provincia.

La domanda per l'attivazione deve essere presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Il servizio viene erogato mediante un mezzo appositamente attrezzato ed idoneo. Alcuni servizi vengono erogati direttamente da personale del Comune mentre altri sono organizzati a livello di ambito e/o mediante il ricorso ad Enti/Associazioni convenzionate. Fermo restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale può annualmente stabilire per ogni intervento nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione;
- l'I.S.E.E. iniziale;
- l'I.S.E.E. finale;
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- o, alternativamente, potranno essere definiti criteri omogenei di modalità di calcolo a livello sovra-comunale a cui i singoli Enti faranno riferimento.

m. Contrassegno di circolazione e sosta

E' un tagliando arancione, ad uso, strettamente, personale, che consente alle persone disabili, con elevata difficoltà di disambulazione, di sostare liberamente negli spazi riservati di accedere alle zone a traffico limitato. Il contrassegno, che ha validità su tutto il territorio nazionale, può essere usato per la circolazione e la sosta, purché la persona titolare dello stesso sia a bordo del veicolo. Per ottenere il contrassegno, chi è già in possesso del riconoscimento di invalidità civile, al 100%, con indennità di accompagnamento, può, direttamente, recarsi presso l'Amministrazione Comunale presentare copia del verbale di Invalidità rilasciato dalla Commissione Sanitaria dell'ASL. Chi ha riconoscimento d'invalidità civile con percentuali inferiori ai 100%, o temporanei, deve rivolgersi allo Sportello Ufficio Invalidi Civili del distretto socio-sanitario ASL onde richiedere, ed ottenere la certificazione da competente.

Il contrassegno viene rilasciato gratuitamente.

n. Contributo barriere architettoniche

E' un contributo concesso per finanziare progetti volti al superamento o all'abbattimento di barriere architettoniche negli edifici privati. La richiesta può essere presentata da persone con gravi handicap (cioè limitazioni funzionali permanenti, compresa la cecità, e quelle relative alla disambulazione e alla mobilità) per l'abbattimento delle barriere architettoniche delle abitazioni in cui essi risiedono stabilmente. Le domande, in carta libera, vanno presentate al Sindaco del Comune nel quale si trova l'immobile. I lavori devono essere iniziati solamente successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione al rimborso, pena la

perdita del diritto al contributo. Il contributo viene erogato all'interessato alla fine dei lavori a seguito di presentazione della fattura relativa ai costi sostenuti.

4. AREA EMARGINAZIONE-DISAGIO ADULTO E POVERTÀ

a. Interventi di sostegno alle persone adulte in difficoltà

Si tratta di interventi di contrasto alla povertà e di reinserimento delle persone attraverso un insieme di prestazioni di tipo socio-educativo. L'area emarginazione e disagio sociale adulti comprende tutte quelle situazioni di soggetti adulti in difficoltà che, a seguito di una o più cause, vivono in uno stato di indigenza e povertà, ovvero in una condizione di elevata fragilità sociale (emarginazione sociale, occupazionale, dipendenze, salute mentale, senza fissa dimora, donne vittime di violenza, crisi dell'equilibrio all'interno del nucleo familiare) dovuto all'inorganica di un evento critico, inatteso, come la perdita di lavoro, la perdita della propria abitazione o la separazione coniugale, l'insorgenza di una patologia psichiatrica o di una grave dipendenza o l'essere stata vittima di violenza.

Il servizio sociale collabora, riguardo alle aree delle dipendenze e della salute mentale, con i servizi specialistici del territorio nella definizione e nel monitoraggio dei progetti individuali; quali:

- il Centro Psico-Sociale (CPS) per soggetti con disturbi psicologici o psichiatrici;
- il Servizio Multidisciplinare Integrato (SMI) o il Nucleo Operativo Alcoologia (NOA) per soggetti con disagi legati a situazioni di dipendenza (sostanze stupefacenti, gioco, tabagismo, alcol).

Rientrano negli interventi di sostegno alle persone in difficoltà le seguenti:

- interventi di sostegno al reddito mediante buoni economici (collaborazione/convenzioni: con enti caritativi del territorio, erogazione diretta);
- servizi di assistenza domiciliare;
- azioni di contrasto alla crisi occupazionale;
- interventi di sostegno alle donne vittime di violenza.

b. Strutture di accoglienza temporanea a carattere residenziale e semiresidenziale (es. centri diurni, dormitori) e Housing Sociale temporaneo.

Si tratta di strutture adibite all'accoglienza di persone adulte in difficoltà (grave disagio sociale). Hanno carattere di temporaneità e possono avere anche carattere di emergenza. L'inserimento può essere attivato solo a condizione che l'interessato aderisca formalmente ad un progetto di recupero sociale concordato con l'assistente sociale. La richiesta di accesso alle strutture di accoglienza temporanea deve essere presentata dall'interessato all'Assistente Sociale del Comune che effettuerà la valutazione della situazione.

L'inserimento avviene previa valutazione della situazione del richiedente e della sua famiglia, ove presente, da parte dell'Assistente Sociale, in condivisione con i referenti dell'Ente gestore della struttura individuata, nonché dell'adesione degli stessi al progetto di intervento definito.

È possibile programmare interventi fuori ambito quando non ci siano disponibilità nell'ambito di appartenenza e/o laddove si ritenesse necessario un allontanamento dal territorio di appartenenza, ove presenti servizi specifici a cui dover accedere (per es. i dormitori).

Il costo massimo della prestazione è pari a quello praticato dall'Ente Gestore il servizio. La quota di compartecipazione al costo da parte dell'utente viene definita nel progetto d'intervento individualizzato concordato, previa valutazione sociale tenente conto della situazione economica dell'interessato ed eventualmente dei familiari, quando presenti, oltre che dei bisogni di cura e della capacità di gestione del denaro.

c. Sostegno al reddito mediante tickets services o contributi economici

Si tratta di interventi di sostegno alle situazioni di disagio economico che si integrano con le attività di sostegno ed accompagnamento all'integrazione lavorativa. Detti interventi potranno essere erogati a seguito di un progetto sociale elaborato dall'assistente sociale e condiviso con le persone che usufruiscono dei supporti concordati.

La domanda per poter beneficiare dell'intervento deve essere presentata al Servizio Sociale il quale, una volta effettuata l'analisi del bisogno, valuta gli interventi individualizzati maggiormente rispondenti alle necessità del richiedente.

5. AREA MINORE E FAMIGLIA

a. Servizio Educativo Domiciliare

L'intervento consiste nel fornire supporto alle responsabilità familiari ed alla genitorialità in situazioni di disagio dichiarato, in casi di significativo disdattamento e situazioni a rischio che presentano incisive difficoltà e carenze dal punto di vista familiare e genitoriale e laddove suscite un decreto dell'Autorità Giudiziaria (Tribunale, per i Minorenni, e/o Tribunale Ordinario) con precise prescrizioni.

E' finalizzato al recupero delle risorse potenziali della famiglia; al rafforzamento dei ruoli e delle relazioni interne e con l'ambiente sociale circostante.

Il servizio di educativa domiciliare, viene attivato, previa valutazione del servizio sociale e dei servizi coinvolti, sulla scorta di uno specifico progetto individuale. I programmi di intervento devono prevedere, in modo preciso modalità, tempi, obiettivi e il costo della partecipazione economica. Essi possono avere una durata di sei mesi, prorogabili previa attenta valutazione dei risultati o su prescrizione dell'Autorità Giudiziaria.

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale può annualmente stabilire per ogni intervento nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione;
 - l'eventuale quota minima;
 - l'I.S.E.E. iniziale;
 - l'I.S.E.E. finale;
 - la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- O, alternativamente, dovranno essere definiti criteri omogenei di modalità di calcolo a livello sovra-comunale a cui i singoli Enti faranno riferimento.
- Al fini del calcolo del costo viene adottato il metodo della progressione lineare, secondo la formula di cui al punto 2.a del presente Regolamento.
- Al fine della partecipazione si tiene, comunque, conto dell'emergenza delle condizioni socio-familiari e, nonché, delle prescrizioni di intervento dell'Autorità Giudiziaria, conseguente specifica valutazione del progetto individuale di interverenza.
- Il Comune tenuto alle prestazioni viene identificato, in otteneranza a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale, secondo lo schema di cui all'Allegato nr. 1 - Tabella nr. 1.

b. Affidamento familiare

L'affidamento familiare, nel dettato legislativo (art. 2 comma 1 e 2, legge 18/83), rappresenta la forma principale di protezione dei minori in caso di incapacità della famiglia d'origine. L'affidamento familiare si configura come un intervento temporaneo di aiuto e sostegno al minore ed alla sua famiglia che si trova a vivere una situazione di difficoltà, e si attua attraverso l'inserimento dei minori presso un nucleo familiare diverso da quello originario. Per famiglia affidataria si intende il nucleo familiare accogliente che può essere costituito da una coppia o da una persona singola.

In merito alle modalità di attivazione si può parlare di:

- Affido consensuale quando, con il consenso formalizzato degli esercenti la responsabilità genitoriale, viene disposto dal Servizio e sottoscritto dalla famiglia affidataria e dai Responsabili del Servizio. Si concretizza in un progetto di affido individualizzato, che contempla diritti e doveri di tutte le parti coinvolte (famiglia di origine, famiglia affidataria, servizi territoriali).

Nel caso in cui il minore sia affidato stabilmente per un periodo di almeno 6 mesi a chi non sia parente entro il 4^o grado, viene data comunicazione al Giudice Tutelare, che ratifica il provvedimento di affido e lo rende esecutivo.

- Affido non consensuale quando viene disposto dal Tribunale per i Minori con Decreto di Affido giuridico al Servizio, il quale mette a punto il progetto di accompagnamento.

Individualizzato articolando obiettivi, interventi e gli impegni sia degli operatori che di tutti gli attori coinvolti.

Il servizio riguarda i minori di 18 anni italiani, stranieri residenti, minori stranieri, non accompagnati, che si trovino temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantire un adeguato sviluppo psicosistico. Per istituzioni, particolari ed a seguito di specifico progetto personalizzato presentato dal Servizio, è possibile prevedere il prolungamento del progetto d'affido oltre il diciottesimo anno d'età e sino al raggiungimento di una autonomia personale e lavorativa, e comunque non oltre il 21^o anno d'età.

Destinatario dell'intervento è anche la famiglia di origine. Per nucleo d'origine s'intende la coppia genitoriale che esercita la responsabilità genitoriale sul minore e che può trovarsi in situazione di temporanea difficoltà, in relazione alla quale il servizio esprime una valutazione sulla capacità residuale, recuperabilità e prognosi. Il nucleo d'origine deve essere attivamente coinvolto nel progetto d'affido in relazione all'ipotesi di rientro del minore ed al mantenimento della relazione fra genitori e figlio.

A sostegno della famiglia affidataria, salvo ai parenti, secondo quanto disposto dalla Legge 184, è previsto un contributo economico, quale sostegno e riconoscimento al servizio sociale svolto, a prescindere dalle loro condizioni economiche. Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale può annualmente stabilire per ogni intervento nella fase di determinazione delle tariffe:

- l'eventuale quota minima;
 - l'I.S.E.E. iniziale;
 - l'I.S.E.E. finale;
 - la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- O, alternativamente, potranno essere definiti criteri omogenei di modalità di calcolo a livello sovra-comunale a cui i singoli Enti faranno riferimento.

c. Comunità Allargata Minori

La finalità dell'inserimento in Comunità di accoglienza è di garantire al minore che, per un periodo definito, non può permanere all'interno del proprio nucleo familiare per motivi diversi, un contesto di protezione e la possibilità di proseguire nel suo percorso evolutivo, mantenendo la relazione con la famiglia d'origine. Pertanto gli obiettivi dell'inserimento in Comunità di accoglienza sono:

- 1) garantire il benessere relazionale del bambino e/o ragazzo, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita qualora la sua famiglia si trovi, nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
- 2) recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d'origine o in altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso verso l'autonomia personale e sociosociale, assicurando comunque la relaborazione della propria esperienza familiare.

Per inserire un minore in comunità di accoglienza è necessario il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, e/o la presenza di un provvedimento del Tribunale, per i Minori che ne decreti l'inserimento.

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale può annualmente stabilire per ogni Intervento nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione;
- l'eventuale quota minima;
- I.T.S.E.E. iniziale;
- I.T.S.E.E. finale;

la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente, o, alternativamente, potranno essere definiti criteri omogenei di modalità di calcolo a livello sovra-comunale a cui i singoli Enti faranno riferimento.

Al fini del calcolo del costo viene adottato il metodo della progressione lineare, secondo la formula di cui al punto 2.a del presente Regolamento.

Al fini della partecipazione si tiene conto dell'emergenza delle condizioni socio-familiari, nonché delle prescrizioni di intervento dell'autorità Giudiziaria, conseguente specifica valutazione del progetto individuale di intervento.

Il Comune tenuto alle prestazioni viene identificato, in ottimizzazione a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale, secondo lo schema di cui all'*Allegato nr. 1 – Tabella n. 2*.

d. Centro di Pronto Intervento per Minori

E' un intervento a carattere di emergenza che si attiva quando si rende necessaria una temporanea ospitalità e protezione per minori in situazione di estremo disagio ove si rende necessario un allontanamento immediato dal proprio nucleo di convivenza.

L'intervento viene attivato dal Servizio Sociale Comunale con la collaborazione dei genitori, mediante art. 403 c.c., o con incarico dell'Autorità Giudiziaria.

La retta verrà sostenuta dai comuni di residenza degli esercenti la potestà.

Il comune continuerà a sostenere l'onere economico anche qualora il genitore residente presso il proprio comune cambia la propria residenza fino al cambio di prestazione.

Nel caso di genitori residenti in due diversi comuni della Valle Trompia il costo dell'intervento è suddiviso al 50% e rimarrà anche nel caso di successiva decadenza di potestà genitoriale o di decesso.

Nel caso in cui entrambi i genitori perdano la potestà genitoriale o decedano e venga nominato un tutor e quest'ultimo sia residente in un comune della Valle Trompia i comuni che hanno avviato la prestazione manterranno l'impegno economico.

e. Centro di Pronto Intervento per donne con figli minori

E' un intervento a carattere di emergenza in cui si renda necessaria una temporanea ospitalità e protezione, per madri con bambini minorenni in situazione di estremo disagio che non possono permanere all'interno del proprio ambiente familiare e necessitino di un accompagnamento temporaneo verso una piena autonomia.

L'intervento viene attivato dal Servizio Sociale Comunale, su richiesta della madre dei minori e previa valutazione della disponibilità delle strutture, oppure su incarico

dell'autorità Giudiziaria; costituisce elemento fondamentale per l'inserimento, la sottoscrizione tra le parti coinvolte di un progetto d'intervento individualizzato destinato a favorire l'autonomia del nucleo familiare.

La retta verrà sostenuta dai comuni di residenza degli esercenti la potestà.

Il comune continuerà a sostenere l'onere economico anche qualora il genitore residente presso il proprio comune cambia la propria residenza fino al cambio di prestazione.

Nel caso in cui entrambi i genitori perdano la potestà genitoriale o decessero il costo dell'intervento è suddiviso al 50% e rimarrà anche nel caso di successiva decadenza di potestà genitoriale o di decesso.

Nel caso in cui entrambi i genitori perdano la potestà genitoriale o decessano e venga nominato un tutor e quest'ultimo sia residente in un comune della Valle Trompia i comuni che hanno avviato la prestazione manterranno l'impegno economico.

f. Servizio "Spazio Neutro"

Lo "Spazio Neutro" è un luogo predisposto per l'incontro tra bambini e genitori, in un ambiente accogliente e alla presenza di operatori qualificati.

Lo "Spazio Neutro" è finalizzato al mantenimento e al recupero della relazione tra genitori non conviventi e figli minorenni, nel rispetto dei bisogni evolutivi dei minori, da utilizzarsi quando il conflitto tra i genitori o altre situazioni compromettono il rapporto genitori/figli.

La finalità principale è di rendere possibile e sostenere il mantenimento della relazione, tra il bambino e i suoi genitori a seguito di separazione, divorzio, conflittuale, affido e altre vicende di grave e profonda crisi familiare.

Sono destinatari del servizio i figli minori di genitori la cui situazione conflittuale, di separazione, o divorzio o non convivenza, ha determinato interruzione, e/o difficoltà nell'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario,

ed i figli minori di genitori sottoposti a provvedimenti limitativi da parte dell'autorità Giudiziaria (per maltrattamento, trascuratezza ed altri gravi motivi); ivi inclusi i minori collocati in affido etero-familiare o inseriti in comunità d'accoglienza con mantenimento del diritto di visita da parte dei genitori.

Al servizio si accede su richiesta conddivisa dei genitori, spontanea o su indicazione dei Servizi Sociali territoriali, o su prescrizione dei Servizi Sociali, in forza di un formale affidamento ai servizi disposto dall'autorità Giudiziaria, o su disposizione diretta dell'A.G.

Fermi restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale può annualmente stabilire per ogni intervento nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione;
- eventuale quota minima;
- I.T.S.E.E. iniziale;
- I.T.S.E.E. finale;

o, alternativamente, la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente o, definiti criteri omogenei di modalità di calcolo, a livello sovra-comunale a cui i singoli Enti faranno riferimento.

g. Servizio di mensa scolastica

Il Comune fornisce il servizio di mensa scolastica presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale.

Lo scopo del servizio di mensa scolastica è quello di integrare il tempo del pasto nel tempo scuola, in quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e la integrazione al sistema scolastico.

Nel caso di somministrazione di diete speciali non sono addebitati alle famiglie oneri aggiuntivi in caso di patologie alimentari, allergie e intolleranze.

La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio mensa nella fase di determinazione delle tariffe la struttura della contribuzione, che potrà essere basata sul solo pasto, ovvero distinta per quota mensile e variabile in base alla tipologia della scuola frequentata, alla eventuale assenza per un determinato numero di giorni - e per pasto,

Nella fase di determinazione delle tariffe si terrà conto della:

- struttura della contribuzione;

- eventuale quota minima;

- I.S.E.E. iniziale;

- I.S.E.E. finale;

- quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente.

Al fini del calcolo del costo viene adottato il metodo della progressione lineare, secondo la formula di cui al punto 2.a del presente Regolamento.

h. Servizio di trasporto scolastico

Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di consentire ed alla volontà di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.

Il servizio di trasporto scolastico è svolto direttamente a favore degli utenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado residenti nel Comune. Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione;

- l'eventuale quota minima;

- I.S.E.E. iniziale;

- I.S.E.E. finale;

- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente.

Al fini del calcolo del costo viene adottato il metodo della progressione lineare, secondo la formula di cui al punto 2.a del presente Regolamento.

i. Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici a favore di minori

I servizi integrativi scolastici ed extrascolastici contemplano le attività organizzate a favore di minori, quali il pre-scuola, il doposcuola, corsi o attività sia educative sia ricreative sia sportive, integrazioni rette scuola dell'infanzia, CAG, assegni studio al merito.

4. ABROGAZIONI

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

TABELLA 2: COMMUNITÀ'

5. PUBBLICITÀ

A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.

E' fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

6. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa.

ALLEGATO N.1**TABELLA 1: SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE
TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL COMUNE TENUTO ALLE
PRESTAZIONI NEI CONFRONTI DI MINORI**

CASI	TABELLA N.1: SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE	
	Madre residente nel Comune A	Padre residente nel Comune B
Regolamento accesso ai servizi socio-assistenziali e partecipazione economica - 39	Regolamento accesso ai servizi socio-assistenziali e partecipazione economica - 40	Regolamento accesso ai servizi socio-assistenziali e partecipazione economica - 40

TABELLA N.1: SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE

CASI	TABELLA N.1: SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE	
	Madre residente nel Comune A	Padre residente nel Comune B
Regolamento accesso ai servizi socio-assistenziali e partecipazione economica - 39	Regolamento accesso ai servizi socio-assistenziali e partecipazione economica - 40	Regolamento accesso ai servizi socio-assistenziali e partecipazione economica - 40

ADM non prescritta in un decreto viene svolta interamente presso l'abitazione della madre
dove è collocato il minore

Competenza: **Comuni A e B (previa condivisione progettuale)**

CASO 2

Madre residente nel Comune A
Padre residente nel Comune B

ADM non prescritta in un decreto viene svolta interamente presso l'abitazione della madre
dove è collocato il minore

Competenza: **Comuni A e B (previa condivisione progettuale)**

CASO 3

Madre residente nel Comune A

Padre residente nel Comune B

ADM prescritta in un decreto viene svolta interamente presso l'abitazione della madre dove
è collocato il minore

Competenza: **Comuni A e B**

CASO 4

Madre residente nel Comune A

Padre residente nel Comune B

ADM prescritta in un decreto viene svolta interamente presso l'abitazione della madre dove
è collocato il minore

Competenza: **Comuni A e B**

CASO 5

Madre e Padre residente nel Comune A

Minore in affido ai nonni nel Comune B

ADM prescritta da decreto presso l'abitazione dei nonni

Competenza: **Comune A**

CASO 6

Madre residente nel Comune A

Padre decaduto residente nel Comune B

Minori in affido ai nonni con decreto residenti nel Comune B

ADM prescritta da decreto presso l'abitazione dei nonni

Competenza: **Comune A**

CASO 7

Madre e padre residenti nel Comune A

Madre e figlio cambiano residenza dopo avvio progetto ADM e vivano nel Comune B

ADM prescritta in un decreto viene svolta interamente presso l'abitazione della madre dove
è collocato il minore

Competenza: **Comuni A e B**

TABELLA N.2: COMUNITÀ ALLOGGIO

CASO 1

Madre e padre residenti nel Comune A

Inserimento in comunità

Competenza: **Comune A**

Nomina del tutori nel Comune B (successivo all'inizio della prestazione)

Competenza: **Comune A**

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Dott. Gerardo Ferri

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Alberto Lorenzini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per **15** giorni consecutivi a partire dal **16/04/2015**.

Reg. Pubblicazioni Nr. _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Alberto Lorenzini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Si certifica che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Alberto Lorenzini